

decisione impugnata non sono state seguite correttamente. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violerebbe i principi di obiettività, di imparzialità, di eguaglianza e di non discriminazione. Inoltre, egli deduce motivi attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione, nonché al rispetto delle norme relative alla notifica delle decisioni da parte delle istituzioni, in violazione del Codice di condotta amministrativa. Il ricorrente, infine, invoca a sostegno del ricorso un motivo attinente allo sviamento di potere e ad errori di valutazione dei fatti.

(¹) Racc. pag. II-0000.

Ricorso presentato l'11 maggio 2006 — Xentral/UAMI — Pages Jaunes (marchio denominativo PAGESJAUNES.COM)

(Causa T-134/06)

(2006/C 165/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Xentral LLC (Miami, Stati Uniti d'America) [Rappresentante: avv. A. Bertrand]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Pages Jaunes SA (Sèvres, Francia)

Conclusioni del ricorrente

- invalidare la decisione R 708/2005-1 del 15 febbraio 2006;
- convalidare il marchio comunitario PAGESJAUNES.COM
- porre tutte le spese a carico della commissione di ricorso presso l'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Xentral LLC

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «PAGESJAUNES.COM» per prodotti della classe 16 (domanda n. 1 880 871)

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Pages Jaunes SA

Marchio o segno fatto valere: Il marchio denominativo nazionale «LESPAGESJAUNES» per prodotti della classe 16, la denominazione sociale e il nome commerciale «PAGESJAUNES»

Decisione della divisione di opposizione: L'opposizione è accolta per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente fa valere il suo diritto anteriore sul nome del dominio «PAGESJAUNES.COM» che a suo avviso sarebbe opponibile al marchio e alla denominazione sociale dell'opponente.

Essa fa valere, inoltre, una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) e d), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto il marchio dell'opponente sarebbe usuale e avrebbe un carattere distintivo molto debole.

Essa sostiene che il suo marchio, per cui è stata chiesta la registrazione, non arrecherebbe alcun pregiudizio alla denominazione sociale e al nome commerciale dell'opponente.

La ricorrente contesta anche la notorietà del marchio dell'opponente.

Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Al-Faqih/Consiglio

(Causa T-135/06)

(2006/C 165/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, e dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, ed il riferimento al ricorrente nell'allegato I;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un cittadino libanese residente nel Regno Unito. Egli chiede l'annullamento, tra l'altro, del regolamento n. 246/2006 (¹) che ha inserito il suo nome nell'elenco di persone, gruppi ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, nei cui confronti si applica un congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 881/2002 (²).

Il ricorrente sostiene che il Consiglio non era competente ad adottare l'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, poiché gli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE non conferiscono al Consiglio tale potere. Inoltre, il Consiglio e la Commissione hanno abusato dei loro poteri in quanto l'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, non persegue gli obiettivi degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE.

Il ricorrente sostiene anche che l'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, viola i principi fondamentali del diritto comunitario, e in particolare i principi di sussidiarietà, di proporzionalità ed il rispetto dei diritti fondamentali.

Infine, il ricorrente deduce la violazione delle forme sostanziali in sede di adozione dell'art. 2 del regolamento n. 881/2002, come modificato, in particolare per quanto riguarda il requisito che prescrive che il Consiglio e la Commissione diano una motivazione adeguata delle ragioni per le quali i singoli Stati membri non possono determinare le misure ritenute necessarie.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 40, pag. 13).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 2002, pag. 9).

Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Sanabel Relief Agency/Consiglio

(Causa T-136/06)

(2006/C 165/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, e dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, ed il riferimento al ricorrente nell'allegato I;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli di cui alla causa T-135/06 *Al-Faqih/Consiglio*.

Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Abdrabbah/Consiglio

(Causa T-137/06)

(2006/C 165/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ghunia Abdrabba (Birmingham, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare l'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal Regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, e dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, ed il riferimento al ricorrente nell'allegato I;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti dal ricorrente sono identici a quelli di cui alla causa T-135/06 *Al-Faqih/Consiglio*.

Ricorso presentato il 5 maggio 2006 — Nasuf/Consiglio

(Causa T-138/06)

(2006/C 165/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito) (Rappresentanti: N. Garcia, solicitor, e S. Cox, barrister)

Convento: Consiglio dell'Unione europea